

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 129

del 6 MAG 2008

OGGETTO: Federazione Italiana Tennistavolo – approvazione ai fini sportivi dello Statuto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: 22 MAGGIO 2008

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTA la propria deliberazione n. 494 del 26 ottobre 2004, concernente l'approvazione ai fini sportivi dello Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo;

RILEVATO che nelle premesse di detto provvedimento la Giunta Nazionale ha ritenuto di stabilire al Consiglio Federale "l'obbligo di adottare preventivamente, sia pure con norma regolamentare, adeguati correttivi sottesi ad eliminare illegittime concentrazioni di voti, qualora di volta in volta, nelle assemblee federali dovessero verificarsi maggioranze precostituite nell'applicazione della tabella di voti";

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1352 del 28 febbraio 2007 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

VISTA la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Tennistavolo n. 154/2007, avente ad oggetto le modifiche apportate allo Statuto Federale;

VISTA la nota degli uffici del 21 marzo 2008, con la quale sono stati segnalati gli emendamenti da apportare al fine di adeguare il testo ai Principi Fondamentali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

VISTA la nota n. 2097 del 9 aprile 2008 con la quale la Federazione Italiana tennistavolo ha trasmesso, per la prescritta approvazione, il testo dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 30 marzo 2008;

RILEVATO che il testo di Statuto deliberato dall'Assemblea ha recepito gli emendamenti segnalati dal CONI, ad eccezione di quanto indicato per gli articoli 29, 30, comma 3, e 74, comma 4;

VISTA la ulteriore lettera della Federazione Italiana Tennistavolo prot. n. 2487 del 5 maggio 2008, con la quale la Federazione ha indicato le argomentazioni a supporto della decisione dell'assemblea al riguardo ed ha dichiarato la disponibilità ad affrontare le problematiche emerse in tempo utile;

VISTA la relazione allegata;

UDITA la relazione del dott. Sergio Melai, presente a detta Assemblea del 30 marzo 2008;

Delibera

L'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. 1), dello Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo approvato dall'Assemblea Nazionale del 30 marzo 2008.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.


La Federazione Italiana Tennistavolo prima di dare attuazione alla tabella dei voti plurimi di cui all'art. 29 dello Statuto così come modificato dall'Assemblea predetta, definirà in accordo con il CONI una formulazione che tenga conto delle indicazioni dello stesso e modificherà, altresì, gli articoli 30 e 74 relativamente alla indicazione dei quorum costitutivi delle assemblee elettive in seconda convocazione ed in quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, secondo quanto indicato dal CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Dott. Stefano Bovis



RELAZIONE GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Tennis Tavolo – approvazione, ai fini sportivi dello Statuto, ai sensi dell'Art. 7, comma 5 lett. l dello Statuto del CONI.

Con deliberazione n° 494 del 26 ottobre 2004 è stato approvato ai fini sportivi lo Statuto Federale.

Nelle premesse del provvedimento la Giunta Nazionale ha ritenuto che comunque il Consiglio Federale avesse l'obbligo di adottare preventivamente, sia pure con norma regolamentare, adeguati correttivi sottesi ad eliminare illegittime concentrazioni di voti qualora, di volta in volta, nelle assemblee federali dovessero verificarsi maggioranze precostituite nell'applicazione delle tabelle dei voti.

Tale Statuto è stato inviato quindi all'ufficio territoriale di Governo e al Ministero per i Beni e Attività Culturali ai fini della prescritta approvazione.

Successivamente la FITET, con delibera del Consiglio Federale n° 154/2007 ha modificato ulteriormente lo Statuto e lo ha inviato al CONI per la prescritta approvazione.

Gli uffici hanno segnalato, una serie di emendamenti per adeguare il testo ai principi fondamentali.

La Federazione in data 30 marzo 2008 ha celebrato l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione dello Statuto, adeguando lo stesso agli emendamenti richiesti dal CONI, ad eccezione di due aspetti:

- il primo, relativo al sistema di attribuzione dei voti plurimi (art. 29);
- il secondo, con riguardo al quorum necessario per le assemblee elettive in seconda convocazione (articoli 30, comma 3 e 74, comma 4).

Per quanto riguarda il primo aspetto, lo Statuto, rispetto al testo precedente, prevede un diverso sistema di attribuzione dei voti plurimi tra le assemblee a livello nazionale e quelle a livello regionale.

Il sistema adottato per le assemblee a livello territoriale comporta una maggiore valutazione delle attività regionali e infraregionali con l'intento di costituire premio e riconoscimento per l'impegno in tali attività.


Sia per le assemblee nazionali che per quelle regionali sono state poi inserite clausole di sbarramento al fine di impedire eccessive concentrazioni di voti su alcune società.

Quanto al secondo aspetto, la FITET ha previsto che il quorum costitutivo delle assemblee elettive in seconda convocazione sia costituito dalla presenza del 25% del totale dei voti, senza alcun riferimento ad una presenza minima anche di aventi diritto al voto.

Su tali aspetti la FITET ha rimesso l'unita lettera del 5 maggio 2008 con la quale precisa le argomentazioni che sono alla base della delibera assembleare divergente dalle indicazioni fornite dagli uffici del CONI.

IL SEGRETARIO
Raffaele Pagnozzi

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00194 Roma, Foro Italico
tel +39 06 3685 1
www.coni.it



Allegato "B" al Rep. n. 18364/8416
FEDERAZIONE NAZIONALE TENNIS TAVOLO
STATUTO FEDERALE
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Fonti normative

1. Sono fonti normative dell'Ordinamento federale:
 - a) Codice Civile e relative disposizioni attuative
 - b) D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15;
 - c) Statuto del CONI approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 23 marzo 2004 e del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 giugno 2004 e successive sue modificazioni ed integrazioni .

Art. 2

Costituzione, riconoscimento e denominazione

1. La Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), fondata il 15 Novembre 1945 in Genova, per iniziativa di associazioni sportive costituitesi allo scopo di praticare lo sport del tennistavolo, è stata riconosciuta Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con deliberazione del 22 febbraio 1979, ed ha visto confermato tale riconoscimento con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1131 del 31/10/2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 242 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La FITET è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.L.vo 242/99 e successive modificazioni.
3. Essa è costituita dalle società ed associazioni sportive, regolarmente affiliati, che praticano, nel territorio nazionale, l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro.
4. Le Società aventi la sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni fra la F.I.Te.T. e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.
5. Alla F.I.Te.T è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
6. Le attività svolte dalla Fitet relative all'ammissione ed all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, all'utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica ed all'alto livello e alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione ed alle gestione degli impianti sportivi pubblici,

hanno valenza pubblicistica.

7. L'esercizio delle attività predette si conforma agli indirizzi ed ai controlli dei CONI ed è caratterizzato da imparzialità e trasparenza.

8. La valenza pubblicistica delle attività di cui sopra non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

Art. 3

Adesione agli Enti sportivi internazionali

1. La F.I.Te.T. aderisce, tramite il C.O.N.I., al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).

2. E' affiliata all'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) ed alla European Table Tennis Union (E.T.T.U.), ed accetta, come propri, i principi che reggono l'organizzazione sportiva internazionale, alla quale aderisce spontaneamente riconoscendone statuti e regolamenti.

Art. 4

Affiliati

1. Sono affiliati alla F.I.Te.T. le Società e le associazioni sportive che intendono praticare l'attività del tennista-volo senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale;

2. Le Società e le associazioni di cui al precedente comma e che di seguito sono indicati come "affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dal Consiglio Federale della F.I.Te.T e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, in caso di delega, all'approvazione del Consiglio Federale.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato.

Art. 5

Tesserati

1. Tesserati alla F.I.Te.T. sono:

gli atleti;

.i dirigenti societari e federali;

.i soci degli affiliati;

.i membri d'onore;

.i tecnici sportivi, inquadrati negli appositi albi federali;

.gli ufficiali di gara, inquadrati negli appositi albi federali;

.i medici sociali e federali.

2. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti societari e dei soci degli affiliati è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza.

Il tesseramento dei dirigenti federali è valido al momento

dell'elezione o della nomina.

Il tesseramento dei tecnici sportivi e degli ufficiali di gara è valido a seguito dell'iscrizione nei rispettivi Albi federali.

Il tesseramento dei membri onorari è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea generale.

Art. 6

Scopi

1. La F.I.Te.T. ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennistavolo in Italia tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

2. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'I.T.T.F. e dal C.O.N.I.

L'attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella carta Olimpica.

3. La F.I.Te.T. persegue i propri scopi cercando la più ampia collaborazione con tutti gli Enti che abbiano scopi comuni ai propri; con essi istituisce, possibilmente, rapporti continuativi attraverso convenzioni reciprocamente impegnative.

4. La F.I.Te.T. ispira la propria attività ai principi democratici ed ai valori morali che costituiscono il patrimonio ideale del popolo italiano, finalizzando l'attività sportiva alla migliore educazione morale e fisica dell'uomo respingendo al proprio interno ogni forma di razzismo, di xenofobia, di violenza e di discriminazione nello Sport.

5. La F.I.Te.T. previene e reprime l'uso di sostanza o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle Norme spotive Antidoping del Coni

Art. 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.Te.T. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto.
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo deliberato dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. nei termini eventualmente stabiliti dal Coni medesimo, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.
3. la gestione della Fitet spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Art. 9

Sede

1. La sede della F.I.Te.T. è fissata in Roma.

Art. 10

Durata e scioglimento

1. La F.I.Te.T. ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento della F.I.Te.T. e la conseguente devoluzione del patrimonio è regolato dall'art.21, terzo comma del codice civile, nonché dagli artt.11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

TITOLO II

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Fonti normative primarie

1. Lo Statuto Federale è la fonte normativa primaria della F.I.Te.T..
2. Lo Statuto, ed ogni sua modifica, e' deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria ed è approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 12

Fonti normative secondarie

1. I Regolamenti federali contengono le norme attuative dello Statuto.
2. Essi vengono deliberati dal Consiglio Federale.
3. Essi sono trasmessi al CONI, per l' approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, ove riguardino gli aspetti di valenza pubblicistica indicati al precedente art.2, comma 6.

Art. 13

Organi federali

1. Gli organi centrali sono:
l'Assemblea Nazionale Generale;
l'Assemblea Nazionale di categoria
il Presidente Federale;
il Consiglio Federale;
il Consiglio di Presidenza;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le strutture periferiche sono:

l'Assemblea Regionale Generale;
l'Assemblea Regionale di Categoria
il Presidente Regionale;
il Consiglio Regionale;
il Delegato Regionale;
l'Assemblea Provinciale Generale;
l'Assemblea Provinciale di Categoria
il Presidente Provinciale;
il Consiglio Provinciale;
il Delegato Provinciale;
Gli organi di Giustizia federale sono:
il Giudice Unico Regionale;
il Giudice Unico Nazionale;
il Procuratore Federale;
la Commissione Nazionale Disciplinare;
la Commissione di Appello Federale.

2. Tutte le cariche federali assunte per elezione hanno durata di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infraquadriennali indette per la ricostituzione totale o parziale degli organi.

TITOLO III AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 14

Vincolo federale

1. Il vincolo con la F.I.Te.T. è istituito dall'affiliazione per le associazioni e dal tesseramento per le persone fisiche.
2. L'affiliazione ed il tesseramento sono obbligatori, rispettivamente, per qualsiasi tipo di associazione e società sportiva e per qualunque persona fisica che intenda partecipare alle attività federali e devono essere richiesti in modo che il vincolo sia validamente istituito prima della partecipazione all'attività stessa.
3. Lo Statuto e i Regolamenti federali e le loro eventuali modifiche, validamente deliberate ed approvate, impegnano tutti gli affiliati e tesserati dal momento, rispettivamente, dell'accoglimento della domanda di affiliazione o della sottoscrizione della domanda di tesseramento, e fino a quando il vincolo associativo resta in essere.
4. In particolare il vincolo federale sottopone l'affiliato o tesserato alla giurisdizione disciplinare e amministrativa della F.I.Te.T., secondo le norme federali.
5. Il presente Statuto ed il Regolamento Organico disciplinano le modalità, i termini e le procedure per l'instaurazione e lo scioglimento del vincolo federale.

Art. 15

Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione - comunicazioni di variazione

1. L'affiliazione istituisce un vincolo annuale che cessa solo nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.

2. Le associazioni e società sportive per essere affiliata alla F.I.Te.T., non possono avere scopi contrastanti con quelli della stessa F.I.Te.T.
3. Il Regolamento Organico stabilisce le modalità di presentazione delle domande di affiliazione fermo restando che le società devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Te.T;
 - b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;
 - c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.90 L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) avere sede in uno stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.
4. Al Consiglio Federale compete l'esame diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari da parte della società o associazione richiedente e la decisione circa l'accoglimento o il rigetto della domanda. Il rigetto è nullo se non è motivato unicamente dall'accertata mancanza dei requisiti necessari.
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione, è possibile produrre ricorso alla Giunta nazionale del CONI.
6. Gli effetti dell'istituzione e della cessazione del vincolo sono prodotti dalla deliberazione del Consiglio Federale e decorrono dalla data della deliberazione stessa.
7. Le Società devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e devono comunicare, altresì, nei modi e termini stabiliti, le eventuali variazioni sociali - componenti il Consiglio direttivo, sede, denominazione societaria e fusioni - affinché siano approvate dal consiglio federale.
8. Qualora una società sportiva comunichi il trasferimento della sede sportiva in una regione diversa, l'approvazione della variazione da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la perdita del diritto di esercitare i voti aggiuntivi previsti dall'art.29, comma 3 per l'attività sportiva regionale, nonché la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.29, comma 2 per l'attività sportiva nazionale. La società, inoltre, perde il titolo sportivo conseguito in relazione all'attività sportiva regionale.
9. Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla indizione dell'Assemblea Generale (e/o Territoriale) sino alla sua celebrazione hanno effetto, ai fini federali e

or

sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione dall'Assemblea stessa.

Art. 16

Norme comuni per il tesseramento

1. Il tesseramento istituisce un vincolo con la F.I.Te.T. di durata limitata all'anno agonistico. L'anno agonistico decorre, di norma, dal 1 luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati per la durata del quadriennio olimpico. Tale vincolo cessa comunque con la stagione agonistica del compimento del ventunesimo anno.

3. La richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta, per i minori di 18 anni, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, il quale dovrà dichiarare, esplicitamente, di essere a conoscenza del vincolo di cui al precedente comma 2

4. Il Regolamento Organico stabilisce, inoltre, le modalità di presentazione delle domande di tesseramento ed indica la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti.

Al Consiglio Federale compete l'esame per accertare il possesso dei requisiti necessari da parte del richiedente e rilasciargli la tessera. Il rifiuto è nullo se non è motivato unicamente dall'accertata mancanza dei requisiti necessari.

5. L'istituzione del vincolo federale si produce con il rilascio della tessera.

6. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI e a quelle della F.I.Te.T, impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento Sportivo" approvato dal CONI. Essi hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati, di indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Te.T. in materia, nonché il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

7. Il tesseramento cessa:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per ritiro della tessera a seguito di radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) nei casi previsti dall'art.19;
- d) per dimissioni o mancato rinnovo della tessera.

E' sancito il divieto di far parte della federazione per quanti si sono sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

CAPO I
LE SOCIETA'

Art. 17

d

Diritti e doveri delle Società

1. Le Società affiliate hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e del R.O.;
- b) partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.Te.T.

2. Le Società sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

3. Le Società affiliate sono tenute ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.

4. Le società sono tenute a mettere a disposizione della FITET gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Le società sono tenute, ove necessario, a mettere a disposizione della FITET le attrezzature di cui dispongono.

5. Le società riconosciute colpevoli di infrazioni alle norme federali devono essere sottoposte, nei soli casi previsti dai Regolamenti, a provvedimenti limitativi e/o sospensivi di determinati diritti, da parte dei solo organi di giustizia federale, secondo quanto statuito nel relativo Regolamento di giustizia.

Art.18

Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo

1. La FITET disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.

2. Per " titolo sportivo" si intende il diritto riconosciuto dalla Federazione al soggetto regolarmente affiliato di partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell'ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell'ambito della Federazione.

3. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.

4. Le vicende del titolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale della FITET e da inviarsi al CONI per le prescritte verifiche ed approvazione.

Art. 19

Q

Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. delle Società

1. Le Società cessano di far parte della F.I.Te.T., con l'effetto dello scioglimento del vincolo istituito con l'affiliazione, e con la conseguente perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.Te.T. medesima, solo al verificarsi dei seguenti casi e dopo l'espletamento delle procedure descritte, per ciascun caso, dal R.O.:

- a) scioglimento o estinzione della Società;
- b) recesso della Società dalla Fitet;
- c) per inattività assoluta per un intero anno agonistico, salvo casi di aspettativa.
Durante l'aspettativa, che può essere concessa solo nell'ipotesi in cui l'inattività sia determinata da causa di forza maggiore, da valutarsi a cura del Consiglio Federale, la società, anche se conserva l'anzianità maturata, non ha diritto di voto nell'ipotesi della celebrazione di una Assemblea Federale.
- d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti necessari per l'affiliazione;
- e) posizione debitoria, nei confronti della F.I.Te.T., protrattasi per oltre sei mesi;
- f) radiazione, per gravi e dolose infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- g) mancata riaffiliazione annuale;
- h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, per il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'affiliazione.

2. In ogni caso di cessazione le Società devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Te.T. ed alle altre Società.

CAPO II
ATLETI
Art. 20
Atleti

- 1. Gli atleti sono inquadrati presso le società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.
- 2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- 3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della FITET. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'ITTF e dell'ETTU e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla FITET, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FITET, nonché ad onorare il ruolo rappre-

sentativo ad essi conferito.

5. Le atlete che sospendono temporaneamente l'attività agonistica per motivi connessi alla maternità hanno il diritto di mantenere, su loro richiesta, il vincolo sportivo esistente con la società di appartenenza anche senza svolgere effettiva attività agonistica o di allenamento, per massimo due anni solari, durante i quali mantengono il diritto all'elettorato attivo e passivo. Alla ripresa dell'attività agonistica attiva all'atleta è riconosciuto il medesimo punteggio individuale posseduto al momento della sospensione, eventualmente ad ex aequo con le altre atlete che, nel frattempo, abbiano conseguito sul campo il medesimo punteggio.

CAPO III

TECNICI SPORTIVI

Art. 21

Tecnici sportivi

1. I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.

2. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FITET, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'ITTF e dell'ETTU di altri eventuali organismi internazionali collegati alla FITET, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

CAPO IV

ARBITRI

Art. 22

Ufficiali di gara

1. Il personale arbitrale assicura, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione del Regolamento Tecnico di gioco e di ogni altro Regolamento per i quali il Consiglio Federale abbia demandato il compito di curarne l'esatta applicazione e di accertarne la piena osservanza da parte di tutti i tesserati della FITET.

2. Possono essere inquadrati quali ufficiali di gara, secondo le disposizioni regolamentari espressamente previste per tale categoria, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- risiedere stabilmente in Italia;
- aver compiuto il 18° anno per l'accesso alla qualifica di ufficiale di gara provinciale ed il 16° anno per l'accesso alla qualifica di Aspirante Ufficiale di gara;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilita-

zione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- non ricoprire alcuna carica elettiva federale o societaria e non rivestire la qualifica di atleta o tecnico in attività.

3. Il personale arbitrale svolge la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio senza vincolo alcuno.

4. Il tesseramento del personale arbitrale ha validità annuale e coincidente con i termini temporali della stagione agonistica.

5. Il personale arbitrale perde la qualifica per:

- dimissioni;
- non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti;
- radiazione a seguito di provvedimenti comminati dagli Organi di giustizia federale;
- il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

6. I Regolamenti federali garantiscono l'autonomia organizzativa all'attività arbitrale.

TITOLO IV
ORGANI FEDERALI CENTRALI
CAPO I

L'Assemblea e le norme comuni alle Assemblee Periferiche
Art.23

Le Assemblee Nazionali

L'Assemblea Nazionale della FITET può essere Generale o di Categoria.

L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in via Ordinaria o in via Straordinaria, secondo quanto disciplinato dagli articoli seguenti.

L'Assemblea Nazionale di Categoria è convocata, solo in via Straordinaria, ogni qual volta ricorrano le ipotesi di cui al successivo art.26, comma 1.

Art. 24

Assemblea Generale Nazionale

1. L'Assemblea Generale Nazionale è il massimo organo della Federazione ed è composta da:

- a) Presidenti delle Società, ciascuno dei quali porterà con sé il 70% del totale dei voti spettanti alla società.
- b) rappresentanti degli Atleti, eletti nei modi di cui all'art.31. Ogni rappresentante degli atleti porterà con sé, ai sensi del successivo art.29, il 20% dei voti spettanti alla società di appartenenza;
- c) rappresentanti dei Tecnici sportivi, eletti nei modi di cui all'art. 32. Ogni rappresentante dei tecnici sportivi porterà con sé, ai sensi del successivo art.29, il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza.

d) i tecnici federali regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società. Ad ogni tecnico sportivo, ai sensi del disposto del successivo art. 32 comma 3, è riconosciuto l'elettorato attivo nella categoria nella misura di un voto.

2. Ogni rappresentante di società con diritto di voto, oltre alla propria, può rappresentare altre società, ai sensi del successivo art. 33.

3. I rappresentanti delle Società di cui al comma 1a) devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.

4. I rappresentanti degli Atleti, di cui al comma 1b) devono essere in regola col tesseramento, in attività, e devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea.

5. Gli atleti ed i tecnici sportivi tesserati con società che non hanno il diritto di voto non possono eleggere propri rappresentanti in occasione della celebrazione delle assemblee.

6. I rappresentanti dei Tecnici sportivi, di cui al comma 1c) e 1d) devono aver maturato il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea, devono essere in attività ed iscritti all'Albo o in regola col tesseramento presso le società di appartenenza.

Art. 25

Compiti della Assemblea Generale

1. Sono compiti ordinari dell'Assemblea Generale:

a) proporre, discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e le direttive generali della gestione federale;
b) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui all'art. 27, comma 2, procedere alle seguenti elezioni:

- i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono, con votazioni separate e successive:

il Presidente Federale;

il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

i Componenti il Collegio dei Revisori dei conti;

- i rappresentanti delle Società eleggono, i Consiglieri Federali di cui all'art. 39 comma 1/B/b1;

- i rappresentanti degli Atleti eleggono i loro rappresentanti di cui all'art.39 comma 1/B/b2;

- i rappresentanti dei Tecnici sportivi eleggono i loro rappresentanti di cui all'art.39 comma 1/B/b3;

c) conferire cariche federali " ad honorem", su proposta del C.F. o della stessa A.G.;

d) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

e) alla fine del quadriennio, nella sessione elettiva, approvare il bilancio programmatico di indirizzo che sarà sottoposto alla sua attenzione alla fine di ogni quadriennio.

2. Sono compiti straordinari:

a - approvare il Bilancio d'Esercizio nel caso di parere ne-

gativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. Solo in tale ipotesi l'Assemblea Straordinaria sarà costituita dai soli Presidenti degli affiliati.

b - approvare lo Statuto Federale e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso da sottoporre poi, per l'approvazione, al CONI;

c - deliberare sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della Federazione;

d - eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all'integrazione dell'organo ai sensi del presente statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed i singoli membri. In tal caso i nuovi eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea elettiva e non per un quadriennio;

d - deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale ordinaria.

Art.26

Assemblea Nazionale di Categoria

L'Assemblea Nazionale di Categoria provvede all'elezione della propria componente, nel Consiglio federale, in caso si appalesasse necessario provvedere alla copertura dei posti per qualsivoglia motivo resisi vacanti durante il quadriennio, e non sia possibile l'integrazione di cui al successivo art.42, comma 3.

Si distingue:

a) l'Assemblea Nazionale delle Società, composta dai soli rappresentanti delle Società o loro delegati;

b) l'Assemblea Nazionale degli Atleti, composta dai soli rappresentanti degli Atleti, eletti nei modi di cui all'art. 31;

c) l'Assemblea Nazionale dei Tecnici, composta dai soli rappresentanti dei Tecnici sportivi, eletti nei modi di cui all'art. 32, e dai tecnici sportivi di cui al medesimo art.32 comma 3.

Per le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Generale.

Art.27

Convocazione delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali, Generali o di Categoria, sono convocate dal Presidente Federale, ovvero, nei casi previsti, da chi ne fa le veci.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 31 marzo

dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

3. L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata, nei modi consueti, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 25 comma 2 lettera a.

4. L'Assemblea Generale è indetta dal Consiglio Federale mediante deliberazione che deve essere assunta almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa.

5. La Segreteria Generale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di cui sopra da parte del Consiglio Federale, provvederà ad invitare tutte le Società aventi diritto a voto a far pervenire ad essa Segreteria, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte all'Assemblea.

6. La comunicazione può essere fatta pure dai medesimi interessati (atleta o tecnico) ma, in questo caso, la loro firma deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma della società di appartenenza o dal Presidente del Comitato provinciale o dal Presidente del Comitato regionale i quali garantiranno solamente l'autenticità della stessa firma.

7. Il non rispetto dei termini di cui al comma precedente sarà causa, per gli inadempienti, della perdita del diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, viene spedito con lettera raccomandata agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data di effettuazione.

9. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto al voto, con indicati i voti ad ognuno spettanti.

10. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata sia nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto sia a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti. E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

11. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale ovvero la metà più uno degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.

12. La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avverrà nei modi e nei termini di cui sopra, a meno che nello Statuto e per fattispecie particolari siano previsti modi e

termini diversi.

13. Analoga procedura e tempistica sarà seguita in caso di convocazione di singole Assemblee nazionali di categoria (società, atleti, tecnici).

14. La sede di convocazione è stabilita dal Consiglio Federale.

Art.28

Partecipazione alle assemblee e svolgimento

1. I rappresentanti delle tre categorie - Società, Atleti e Tecnici - per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.

2. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari - squalifica o sospensione dall'attività - comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione.

3. Possono intervenire alle Assemblee con il solo diritto di parola:

a) il Presidente del C.O.N.I. o un suo delegato;

b) i seguenti Dirigenti Federali:

il Presidente Federale;

i Consiglieri Federali;

i Revisori dei Conti;

i Coordinatori delle Aree;

i Presidenti Regionali;

c) il Segretario Generale.

4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti.

5. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità, e che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

6. Per le Assemblee Generali territoriali, nonché per le Assemblee di Categoria Territoriali, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'assemblea nazionale.

Art. 29

Attribuzione voti - Voti aggiuntivi

1. Hanno diritto al voto di base le Società affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea a condizione che nella stagione agonistica sportiva conclusa, ricompresa nell'arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia gara o campionato prevista nei calendari ufficiali della Fe-

derazione.

2. Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente 1° comma, sono attribuiti, inoltre, nelle Assemblee Nazionali, voti aggiuntivi in base all'attività agonistica effettivamente svolta, nella misura indicata nella tabella che segue.

VOTI AGGIUNTIVI

Squadre m/f

	Nazionale	
1° livello	1 class	84
	2 class	70
	da 3 class	60
2° livello	1 class	56
	2 class	50
	da 3 class	46
3° livello	1 class	43
	2 class	36
	da 3 class	33
4° livello	1 class	30
e 1° livello	2 class	24
veterani	da 3 class	20
5° livello e da	1 Class	18
2° liv veterani	2 class	14
	da 3 class	11

Qualificazione alle serie nazionali

- Per la	1 class. in ogni regione	10
- "	2 class. " " "	5
- "	3 class. " " "	3
- dalla	4 class. in poi	1

Attività individuale

	Tornei nazionali sing
1^, 2^ cat e assoluti	1
10	2
9	3 e 4
8	
3^ cat e settori	1
7	2
giovanili	
6	3 e 4

5		
4^ categoria		1
4		
e veterani		2
3		
	3 e 4	
2		

Campionati Individuali	Nazionali	
	sing	e doppio
1^ e	1	30
2^ cat	2	27
	3 e 4	24
3^ cat e settori Giovanili	1	21
	2	18
	3 e 4	15
4^ cat, seguenti e veterani per ogni settore	1	12
	2	9
	3 e 4	6

Attività individuale per cui è prevista la qualificazione dalle regioni

- 1° class. 3
- 2° class. 2
- dal 3° class. in poi 1

Nel caso in cui il torneo sia disputato in più sedi i voti vanno divisi per il numero delle sedi di svolgimento.

I voti verranno attribuiti qualora alla gara ci siano almeno n. 4 partecipanti effettivi.

Il punteggio dei doppi si intende per coppia, quindi nel caso di atleti appartenenti a società diverse il punteggio va diviso per due.

Gare a squadre giovanili Nazionale

Settore Under 21, juniores,

1	30
2	24
3 e 4	20

Gare a squadre giovanili settore Allievi Ragazzi, Giovanissimi

1	18
2	14
3 e 4	11

Qualificazione alla fase Nazionale (ove prevista)



- 1° class.
5
- 2° class.
3
- dal 3° class. in poi
1

Ogni società può al massimo ottenere 1 voto determinato dalla partecipazione di un atleta alle qualificazioni regionali, per ogni categoria e settore, maschile e femminile indipendentemente dal numero degli atleti partecipanti nella stessa categoria e settore.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee Regionali e provinciali i voti attribuiti per effetto dei commi precedenti, tolto il voto di base, sono ridotti della metà e ad essi si aggiungono i voti di seguito indicati, collegati con attività di eccellenza a livello periferico

Squadre m/f

Primo livello regionale

- 45 1 class
- 42 2 class
- 33 da 3 class in poi

da secondo livello regionale in poi e campionato veterani m/f

- 24 1 class
- 18 2 class
- 15 da 3 class in poi

- Squadre giovanili Under 21, Juniores, e veterani, m/f

- 15 1 class
- 9 2 class

- Squadre giovanili allievi, ragazzi e giovanissimi m/f

- 24 1 class
- 18 2 class

- Campionati individuali regionali prima e seconda categoria m/f

- 27 1 class

- 24 2 class
- 21 3 e 4 class
- Campionati individuali regionali di 3^ categoria, under 21, juniores, m/f
 - 18 1 class
 - 15 2 class
 - 12 3 e 4 class
- Campionati individuali da 4^ categoria in poi, veterani, allievi, ragazzi e giovanissimi, m/f
 - 9 1 class
 - 6 2 class
 - 3 3 e 4 class

Il campionato delle varie categorie sarà disputato ove presenti i terza i seconda e i prima categoria.
 Ogni società può al massimo ottenere 1(uno) voto determinato dalla partecipazione di un suo atleta o squadra alle gare di cui sopra, per ogni categoria , settore o campionato, maschile e femminile indipendentemente dal numero degli atleti o squadre partecipanti della società medesima alla stessa categoria o settore o campionato.
 Tornei regionali predeterminati : gare di singolo (sono considerati predeterminati i tornei deliberati come tali dal C.R. ed inseriti nel calendario ufficiale del comitato con tale denominazione) nei termini previsti.

- 1^ , 2^ categoria assoluti m/f
 - 1 class 9
 - 2 class 8
 - 3,4 class 7
- 3^ categoria, under 21, veterani, m/f
 - 1 class 3
 - 2 class 2
 - 3,4 class 1
- 4^ categoria, juniores, allievi, ragazzi, e giovanissimi
 - 1 class 6
 - 2 class 5

3,4 class 4

4. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, Società, Atleti e Tecnici sportivi, come segue:

- a) SOCIETA': il 70% dei voti determinati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo;
- b) ATLETI: il 20% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati;
- c) TECNICI: il 10% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati, eccezion fatta per quanto previsto nell'art.33comma 3.

Nel calcolare le percentuali suddette, ove si appalesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:

- se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);
- se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso (esempio 2,51 = 3)

5. Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore al 5% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate.

6. Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12 % del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea.

Art.30

Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari.

1. Per la validità dell'Assemblea Generale Nazionale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto che detengano complessivamente almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art.29.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati, salvo il caso di Assemblea Nazionale Elettiva, ove è richiesta per la validità della costituzione almeno il 25% del totale dei voti disponibili.

2. Nelle Assemblee Nazionali le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per l'elezione del Presidente federale è necessaria, tuttavia la maggioranza della metà più uno dei voti rappresentati in assemblea, dovendosi procedere, in caso diverso, a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Per tutte le altre cariche elettive risultano eletti i candidati che abbiano riportato via via il maggior numero di voti.

3. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza aventi diritto al

voto che rappresentino almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art.29.

4. Per le Assemblee Nazionali di categoria sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma uno, da calcolarsi sul totale dei voti attribuito alla categoria interessata alla data di celebrazione dell'Assemblea.

5. Per le Assemblee territoriali sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma 1 o 4.

Art. 31

Elezioni degli atleti all'interno delle società

1. All'interno di ogni Società, gli atleti eleggono, democraticamente, un proprio rappresentante che porterà con sé il 20% dei voti spettanti alla società di appartenenza.

2. L'atleta tesserato con una società che dispone di un solo voto ha, comunque, la possibilità di partecipare alle Assemblee portando con sé un voto.

3. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.

Art. 32

Elezioni dei tecnici sportivi all'interno delle società

1. Nel caso in cui in una società operano più tecnici deve essere democraticamente eletto quello che parteciperà all'Assemblea portando con sé il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza. Il tecnico tesserato con una società che dispone di un solo voto ha, comunque la possibilità di partecipare alle Assemblee portando con sé un voto.

3. Il tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria, non è tesserato con alcuna Società è titolare di elettorato attivo e di elettorato passivo e porterà con sé un voto

4. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.

Art. 33

Deleghe

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.

2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto, purchè quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante.

3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.

4. Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato ovve-

ro il dirigente da questi delegato può rappresentare in As-
semblea per delega un massimo di:

una associazione o società sportiva oltre la propria, se al-
l'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cento asso-
ciazioni o società sportive con diritto al voto;

- due associazioni o società sportive oltre la propria, se
all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duecento
associazioni o società sportive con diritto al voto;

- tre associazioni o società sportive oltre la propria, se
all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquecento
associazioni o società sportive con diritto al voto;

- quattro associazioni o società sportive oltre la propria,
se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a mille
associazioni o società sportive con diritto al voto;

- cinque associazioni o società sportive oltre la propria, se
all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a millecin-
quecento associazioni o società sportive con diritto al voto;

sei associazioni o società sportive oltre la propria, se al-
l'Assemblea hanno diritto di partecipare più di millecinque-
cento associazioni o società sportive con diritto al voto;

5. Non è' ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappre-
sentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappre-
sentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappre-
sentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza,
colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna
alla società di appartenenza.

6. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federa-
le, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia non pos-
sono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per
delega.

7. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle se-
quenti proporzioni:

Una associazione o società sportiva oltre la propria, se al-
l'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 20 associazio-
ni o società sportive con diritto al voto;

due associazioni o società sportive oltre la propria, se al-
l'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazio-
ni o società sportive con diritto al voto;

- tre associazioni o società sportive oltre la propria, se
all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associa-
zioni o società sportive con diritto al voto;

- quattro associazioni o società sportive oltre la propria,
se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 200 asso-
ciazioni o società sportive con diritto al voto;

8. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a
condizione che il numero delle società affiliate con diritto
a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 10.

9. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presi-
denti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare so-

cietà né direttamente né per delega.

10. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, nelle assemblee di qualsivoglia livello, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

Art. 34

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri (C.V.P.) è composta da cinque a nove componenti nominati dal Consiglio Federale a cui compete l'indizione, salvo i casi di Assemblee Straordinarie, nelle quali la competenza alla nomina spetterà all'organo di volta in volta indicato.

2. L'Organo cui spetta indire l'Assemblea indicherà, tra i componenti la Commissione Verifica Poteri, colui che assume le funzioni di Presidente della Commissione stessa. La scelta dei componenti della C.V.P. ha luogo, ove possibile, fra i componenti degli Organi giudicanti.

3. Non possono essere componenti della C.V.P. il Presidente e i componenti del Consiglio eletti nella precedente sessione elettiva dell'Assemblea stessa nonché gli impiegati della Federazione e chiunque, nei dodici mesi precedenti l'effettuazione della medesima Assemblea, abbia avuto o abbia tuttora rapporti di lavoro o di collaborazione con la F.I.Te.T., anche se non continuativi, ma retribuiti.

4. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

5. Nelle Assemblee territoriali la C.V.P. può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti nominati dal Consiglio territorialmente competente.

Art. 35

Commissione di Scrutinio

1. L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione di scrutinio, composta da un numero di membri variabile da 3 a 12.

2. La Commissione è presieduta da un Presidente, pure eletto dall'Assemblea, ed ha il compito di procedere allo scrutinio delle votazioni e dirimere le controversie che possano insorgere in sede di operazioni di scrutinio.

3. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, contenente gli esiti delle votazioni, nonché ogni altra informazione utile.

Art. 36

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

2. Per le candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma del-

1

la società di appartenenza del sottoscrittore o dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Presidente del Comitato Regionale.

3. Le candidature alle cariche sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti delle società, da quelli degli atleti e da quelli dei tecnici, nonché dai tecnici di cui all'art.32, comma 3, nelle seguenti quantità:

a. non inferiore a 70 per la candidatura alla carica di Presidente Federale;

b. non inferiore a 40 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società ed in quota Atleti;

c. non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici sportivi;

d. non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei relativi membri effettivi e supplenti;

e. non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Presidente Regionale;

f. non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Società ed Atleti;

g. non inferiore a 3 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Tecnici sportivi;

h. non inferiore a 2 per le candidature alla carica di Presidente provinciale, Consigliere provinciale in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi.

4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 72 e 73 del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.

5. Per le candidature alle cariche di Consigliere in quota atleti o in quota tecnici le sottoscrizioni devono essere di rappresentanti della stessa categoria.

6. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.

7. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

8. Chi ne abbia interesse può impugnare, in tutto od in parte, gli elenchi suddetti entro due giorni dalla pubblicazione. Il ricorso va proposto alla Commissione di Appello Federale nel caso di cariche federali ed al Giudice Unico Regionale nel caso di cariche territoriali.

La Commissione di Appello Federale ed il Giudice Unico Regionale decideranno inappellabilmente nelle quarantotto ore successive.

Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma, cui seguirà raccomandata a.r.

Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Generali.

1. In sede di Assemblea Generale i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i relativi componenti.

2. Per la validità dell'Assemblea si applica l'art.30.

3. Nella votazione per il Presidente si deve indicare sulla scheda un solo nome. Sono nulle le schede che contengono più di un nome o il nome di persone non candidate. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione, nella quale si possono votare solo i candidati in ballottaggio, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in assemblea.

4. Ove alla carica di Presidente sia candidato per il terzo mandato chi ha già ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi, perchè l'elezione sia valida è necessario che il predetto candidato riporti una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui non venga raggiunta la suddetta maggioranza alla prima votazione, si procederà subito dopo lo scrutinio a nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. In mancanza di almeno due candidati, oltre al Presidente escluso, tra i quali ripetere la votazione, dovrà essere indetta una nuova assemblea, per la quale non potrà più essere candidato il Presidente escluso.

5. Nella votazione per il Consiglio ogni categoria può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero di Consiglieri da eleggere.

Sono nulle le schede che contengono, esclusivamente, nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile.

Se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri.

Formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.

6. Nella votazione per il Collegio dei Revisori dei Conti si deve indicare su una scheda il nome del Presidente del Collegio e su altra scheda un numero di nomi uguale al numero dei Revisori effettivi e supplenti da eleggere. Sono nulle le schede che contengono esclusivamente nomi di persone non candidate o nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile. Se la scheda contiene promiscuamente nomi di per-

sone non candidate e di candidati, e quest'ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri. Formate due separate graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti rispettivamente come Presidente, o come Revisore, risultano eletti in ciascuna graduatoria quelli che abbiano riportato più voti e, nell'ambito dei candidati revisori, risultano effettivi quelli che abbiano riportato il maggior numero di voti e supplenti gli altri, nel limite dei posti disponibili.

7. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.

CAPO IV

GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 38

Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti della FITET, del CONI e dell'Assemblea Generale del funzionamento della Federazione. Di conseguenza ha la rappresentanza della FITET nei confronti dei terzi nonché nei confronti del C.O.N.I. e degli Enti a cui la Federazione aderisce. Esercita il potere di vigilanza e di coordinamento su tutti gli organi Federali Centrali, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio della F.I.Te.T. con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio Federale stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti, tali da legittimare l'intervento.
3. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
4. In caso di impedimento definitivo del P.F. si avrà la decadenza immediata del Consiglio federale. Il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.Te.T. è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente subentrerà l'altro.
5. Il Presidente della F.I.Te.T. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
6. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Fe-

derale ed il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale Generale e di Categoria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Art. 39

Il Consiglio Federale

1. Il C.F. è costituito dai seguenti componenti:

A - il Presidente Federale, che lo presiede;

B - 14 Consiglieri Federali di cui:

b1 - 10 Consiglieri eletti dai rappresentanti delle Società per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 10 nomi;

b2 - 3 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 3 nomi.

b3 - 1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui può essere votato solamente 1 nome.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della convocazione.

La comunicazione della convocazione può essere fatta 5 giorni prima solamente in casi assolutamente straordinari.

2. Partecipano di diritto, alle riunioni del C.F., il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale nella qualifica.

Può essere invitata dal Presidente Federale:

- Qualunque persona la cui presenza sia ritenuta utile per la Federazione.

3. Coloro che sono invitati alle riunioni del C.F. partecipano senza diritto di voto, con funzioni consultive. I loro pareri sono obbligatori ma non vincolanti ad eccezione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella materia specifica di sua competenza e nei casi previsti dalla legge è vincolante.

4. Chiunque partecipi, a qualunque titolo, alle riunioni del C.F. è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio in merito allo svolgimento dei lavori consiliari.

5. Il Presidente Federale convoca il Consiglio Federale ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno 7 membri.

6. Coloro che sono convocati alle riunioni del Consiglio Federale hanno l'obbligo di prendere parte alla seduta per la sua intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare possibilmente in anticipo al Presidente Federale.

7. Il C.F. può deliberare se sono presenti almeno 7 membri più il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza contemporanea del P.F. e dei Vice Presidenti, la riunione è

presieduta dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto non è delegabile.

In caso di parità di voti prevale la proposta votata da chi in quel momento presiede la riunione, il quale in tal caso non può esimersi dall'esprimere il voto positivo o negativo e non può astenersi.

9. Indipendentemente dal voto espresso dai singoli le deliberazioni consiliari validamente votate impegnano l'intero C.F. a darvi esecuzione ed i Consiglieri tutti sono solidalmente responsabili verso la FITET.

La responsabilità non si estende nei confronti di chi ha fatto annotare, durante la stessa discussione, il suo dissenso in sede di verbale e ne ha dato contestuale immediata notizia al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

10. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Art. 40

Compiti del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Generale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare provvede a:

a) eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti il Consiglio di Presidenza che è composto da 4 Consiglieri di cui due con funzioni di Vice Presidente.

Deve, in ogni caso, essere garantita la presenza di un Consigliere eletto in quota atleti e del Consigliere eletto in quota tecnici sportivi.

b) nominare:

1- le Commissioni che esso ritenga necessario istituire per l'attuazione dei programmi federali;

2- i Delegati regionali, provinciali e gli Organi di Giustizia;

3- i Commissari Straordinari nell'ipotesi di scioglimento dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento. I Commissari dovranno provvedere entro 60 giorni all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi.

c) revocare e/o sostituire in qualsiasi momento le nomine di cui alla lettera precedente, ad eccezione degli Organi di Giustizia;

d) adottare i seguenti provvedimenti:

1 - coordinare l'attività federale ad esclusione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia che agiscono in totale autonomia, ed impartire direttive

- generali agli Organi periferici;
- 2 - deliberare, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi e ne approva gli statuti se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - 3 - emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento e deliberare sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal regolamento organico;
 - 4 - esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee periferiche in ordine alla elezione dei propri organi direttivi;
 - 5 - adottare qualunque provvedimento che lo Statuto attribuisce alla competenza del C.F.;
 - 6 - deliberare gli importi delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, delle tasse di iscrizione alle gare, nonché delle tasse dovute sia per i ricorsi in appello che per i procedimenti di primo grado;
 - 7 - deliberare, in via definitiva, sul "nulla osta" per il trasferimento degli atleti tra Società appartenenti a regioni diverse;
 - 8 - concedere l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti di tali provvedimenti;
 - 9 - ratificare i provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente Federale e quelli d'urgenza adottati dal Consiglio di Presidenza;
 - 10 - concedere l'aspettativa alle Società, conformemente a quanto stabilito dall'art.19 comma 1c del presente statuto.
- e) fissare la sede di svolgimento, indire, organizzare e far svolgere l'Assemblea generale o quelle di categoria, provvedendo a quanto di competenza ed, in particolare, a:
- indirle nei casi previsti e deliberarne l'ordine del giorno, salvi i casi previsti dal presente Statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - approvare il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relazioni del Presidente agli stessi;
 - fornire gli elementi necessari perché le Assemblee possano deliberare in ordine ai programmi ed obiettivi da perseguire.
- f) amministrare la F.I.Te.T., provvedendo a:
- assicurare la gestione finanziaria conformemente alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale; amministrando i fondi che sono a disposizione della Federazione conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - approvare il bilancio di previsione - entro il 30 novembre di ciascun anno - e le relative variazioni nonché il bilancio d'esercizio - entro il 30 aprile. I bilanci suddetti vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la

relativa approvazione.

3 - determinare l'ammontare dei contributi da erogare agli organi periferici per le relative spese di funzionamento;

4 - esercitare funzioni direttive e di controllo sugli organi periferici;

g) esercitare i poteri direttivi, provvedendo a:

1 - approvare la partecipazione all'attività internazionale;

2 - curare le relazioni e le attività internazionali, anche mediante la partecipazione ai Congressi Internazionali;

3 - nominare i rappresentanti federali in seno agli organi internazionali e per le manifestazioni internazionali alle quali aderisce o partecipa;

4 - indire l'attività agonistica a livello nazionale e inter-regionale, organizzandola tramite i competenti organi ed approvare il calendario dell'attività interregionale, nazionale ed internazionale;

5 - deliberare i Regolamenti federali e le relative modifiche necessari a dare attuazione ai programmi scelti, in armonia con le norme dello Statuto federale e le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

I Regolamenti di Giustizia, le norme sportive Antidoping, nonché le norme attuative dello Statuto, una volta deliberati, devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.

h) Il Consiglio Federale provvede, inoltre, a:

1 - realizzare gli scopi di cui all'art.6;

2 - vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

3 - designare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Art. 41

Decadenza del Consiglio Federale

1. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente:

decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Presidente ed il Consiglio Federale resteranno in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo al massimo nei successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche; in caso di dichiarata impossibilità da parte del presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice presidente, unitamente al Consiglio Federale.

b) impedimento definitivo del Presidente:

decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice

Presidente che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;
c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali:

decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente il quale rimarrà in carica per ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;

d) vacanze determinatesi, per qualsivoglia motivo, non contemporaneamente, nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata del Consiglio Federale ma non del Presidente che provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo dei soli 14 Consiglieri Federali;

2. Le dimissioni che originano la decadenza del /degli organi federali sono irrevocabili.

3. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 42

Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non compromettere la funzionalità dell'organo, questo verrà integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

2. La/e sostituzioni avverrà attingendo dalle rispettive graduatorie elettorali a seconda se le dimissioni interessano uno o più Consiglieri eletti dalle Società di cui all'art.39 comma 1Bb1, ovvero Consiglieri eletti nella quota Atleti, di cui all'art.39 comma 1Bb2, o se trattasi del Consigliere eletto nella quota Tecnici sportivi di cui all'art. 39 comma 1Bb3.


3. Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che potranno essere effettuate in apposita Assemblea Nazionale, Generale o di categoria, a seconda che siano da integrare almeno due componenti, ovvero una sola.

Art. 43

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza e' composto dal Presidente Federale, che presiede, da 4 membri, di cui due con funzioni di Vice Presidenti Federali .

Dei quattro membri fanno parte almeno un atleta ed il tecnico sportivo Funge da Segretario, il Segretario della Federazione o, un suo delegato, senza diritto di voto.



2. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le stesse a ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile.
3. Esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio Federale, purché non esclusivi con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega.
4. Ha il compito di coordinare le proposte, le richieste, i progetti, gli studi, la documentazione e simili atti preparatori predisposti dagli Organi Federali, formulando a sua volta proposte, affinché il Consiglio Federale sia messo in grado di assumere le ulteriori deliberazioni di sua competenza.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. L'organo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le convocazioni si applicano le modalità ed i termini previsti per il Consiglio federale, che possono essere ridotti sino alla metà.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 44

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
 - 1 Presidente del Collegio, eletto dalle Assemblee Nazionali elettive
 - 4 Membri effettivi;
 - 3 Membri supplentidi cui 2 membri effettivi e 2 supplenti eletti dalle Assemblee nazionali elettive e 2 membri effettivi ed 1 supplente nominati dal CONI.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno 4 volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta almeno i due Revisori effettivi. Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
3. I Revisori effettivi convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Decadono, altresì, dall'ufficio i Revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri effettivi. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore effettivo più anziano di età.

5. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso..

6. Per poter essere eletto Presidente o componente il Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi professionali: Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Revisore ufficiale dei conti. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.Te.T

Art. 45

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha seguenti compiti:

- a) controllare la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede ad accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Te.T.; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- b) assistere, limitatamente ai membri effettivi, alle riunioni degli Organi deliberanti.
- c) I Revisori dei Conti effettivi possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.Te.T. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza;
- d) assistere il Consiglio e il Consiglio di Presidenza nell'assumere decisioni ed iniziative in materia finanziaria;
- e) esaminare i progetti del bilancio di previsione e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al C.F.;
- f) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al C.F.;
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del C.F..

Art. 46

Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le sostituzioni, nell'ambito del Collegio dei Revisori dei

Conti, sono regolate dall'art.2401 del codice civile.

Art. 47

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere eletti componenti il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonchè il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.
2. La cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e dei Revisori dei Conti è causa di decadenza dal Collegio.

CAPO VI

ALTRI ORGANISMI

Art. 48

Conferenza dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti Regionali, congiuntamente riuniti, costituiscono la "Conferenza dei Presidenti Regionali", quale consenso nazionale dei massimi dirigenti periferici.
2. La Conferenza dei Presidenti Regionali opera in stretta collaborazione con gli Organi Nazionali, quale strumento di collegamento, di informazione e di relazione sull'attività regionale. Essa ha funzioni consultive ed è convocata dal Presidente Federale.

TITOLO V

STRUTTURE FEDERALI PERIFERICHE REGIONALI E PROVINCIALI.

Art. 49

Istituzione dei Comitati Regionali

1. In ogni Regione, nella quale hanno sede almeno dieci Società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale, retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea regionale.
2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal R.O..
3. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede e da minimo di 6 ad un massimo di 12 Consiglieri e precisamente:
6 Consiglieri se le società sono tra 10 e 60;
8 Consiglieri se le società sono tra 61 e 100;
10 Consiglieri se le società sono tra 101 e 150;
12 Consiglieri se le società sono oltre 150.
4. Deve essere, in ogni caso, garantita la presenza di Consiglieri eletti dagli Atleti e del Consigliere eletto dai Tecnici sportivi, motivo per cui la composizione dei Comitati regionali sarà la seguente:
a - se il Comitato Regionale è composto da 6 Consiglieri, 4 di essi vengono eletti dai rappresentanti delle Società, 1 dai rappresentanti degli Atleti ed 1 dai rappresentanti dei

Tecnici sportivi;

b - se il Comitato Regionale è composta da 8 Consiglieri, 5 vengono eletti dai rappresentanti delle Società, 2 da quelli degli Atleti ed 1 da quelli dei Tecnici sportivi;

c - se il Comitato Regionale è composto da 10 Consiglieri, 7 vengono eletti dai rappresentanti delle Società, 2 da quelli degli Atleti ed 1 da quelli dei Tecnici sportivi;

d - se il Comitato regionale è composto da 12 Consiglieri, 9 vengono eletti dai rappresentanti delle Società, 2 da quelli degli Atleti ed 1 da quelli dei Tecnici

5. Nel caso in cui alla componente degli atleti vengano riconosciuti due o più posti, deve essere garantita la presenza di atleti di ambo i sessi.

In caso di un solo posto lo stesso può essere ricoperto, indifferentemente, o da un'atleta o da un atleta.

6. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati agli Atleti ed/ o al Tecnico solamente perché in ambito regionale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo i posti non saranno coperti.

L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.

7. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono, nella prima riunione, un Vice Presidente.

8. Il Consiglio dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade con il Consiglio Federale.

9. Nella provincia di Trento, Bolzano ed Aosta sono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi periferici a livello Regionale.

Art. 50

L'Assemblea Generale Regionale

1. L'Assemblea Generale Regionale è costituita dai:
- a) rappresentanti delle Società con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario, regolarmente tesserati alla F.I.Te.T..
 - b) rappresentanti degli Atleti eletti dai propri colleghi secondo i criteri di cui all'art.31
 - c) rappresentanti dei Tecnici sportivi eletti secondo i criteri di cui all'art.32
 - d) dai tecnici di cui all'art. 32 comma 3

2. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta, previa nomina della Commissione Verifica Poteri di cui all'art.34, comma 5 dal Consiglio regionale almeno 40 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a



mezzo di lettera Raccomandata spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno, data, ora, ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto con indicati i voti ad ognuno spettanti.

4. Il Comitato regionale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di cui sopra, provvederà ad invitare tutte le società della regione, aventi diritto a voto, a far pervenire ad esso Comitato, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti, rispettivamente, dagli atleti e dai tecnici tesserati alla stessa società, a prendere parte all'Assemblea.

La comunicazione può essere fatta pure dai medesimi interessati (atleta e tecnico) ma, in questo caso, la loro firma deve essere vistata o dal Rappresentante della società con potere di firma o dal Presidente del Comitato provinciale o dal Presidente del Comitato regionale i quali garantiranno l'autenticità della stessa firma.

5. Il non rispetto dei termini di cui al precitato comma 4 sarà causa, per la società inadempiente, della perdita del diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi.

6. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato regionale.

7. Per i "quorum" costitutivi e deliberativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.

Art. 51

Competenze dell'Assemblea Generale Regionale

1. Le Assemblee Generali Regionali sono convocate in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Sono compiti ordinari:

a) proporre, discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e gestionali nell'ambito della regione di competenza;

b) alla fine del quadriennio olimpico, almeno 30 giorni prima della celebrazione delle assemblee nazionali elettive, procedere alle seguenti elezioni:

- il Presidente regionale, con votazione congiunta delle tre componenti;

- i Consiglieri regionali, con votazioni distinte secondo le categorie di appartenenza

3. L'Assemblea Generale Regionale si riunisce, in sessione



straordinaria ,nei seguenti casi:

a) per provvedere a ricostituire l'intero Comitato regionale in caso di decadenza anticipata.

Se la decadenza o la vacanza di posto interessa una specifica componente, saranno di volta in volta convocati i rappresentanti di categoria.

b) a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto i quali rappresentino almeno 1/5 del totale regionale dei voti;

c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Comitato regionale ovvero la metà più uno degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto che rappresentino la metà più uno del totale regionale dei voti.

Art. 52

Assemblee regionali di categoria

Le assemblee regionali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.

Art. 53

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con le modalità previste per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.


2. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Te.T., nella regione di competenza, ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Comitato, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

3. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale convoca altresì, nei casi e nei termini stabiliti dagli artt.50 e 51. , l'Assemblea Regionale.

4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale e nel caso di sue dimissioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

5. In casi di estrema urgenza gli affari di competenza del Consiglio Regionale, ove esso non possa riunirsi in tempo utile, sono deliberati dal Presidente Regionale, che dovrà sottoporre tali deliberazioni alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.

Art. 54



Il Consiglio Regionale

1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, a mente dell'art. 51 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Regionale deve essere convocato almeno 4 volte l'anno. Il Presidente regionale ha, comunque, la facoltà di convocarlo con maggiore frequenza quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale medesimo.
3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale ed in applicazione dei programmi deliberati dall'Assemblea regionale generale.

In particolare:

- a) predispone il calendario dell'attività regionale, organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste dalle società della regione, secondo le disposizioni, quando impartite, del Consiglio Federale;
- b) collabora con il Fiduciario Arbitri Regionale per il reclutamento e la preparazione del personale arbitrale in forza alla regione;
- c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- d) assiste gli affiliati nello svolgimento dell'attività federale;
- e) esercita i poteri demandatigli dal Consiglio Federale purché inerenti a competenze non esclusive;

4. I Comitati Regionali deliberano il piano annuale di spesa, le relative variazioni ed il conto consuntivo sottoponendolo al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione.

5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 55

Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni dove non sia costituibile il Comitato regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato



regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

- 2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato..
- 3. Il Delegato regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

Art. 56

Istituzione dei Comitati Provinciali

1. In ogni provincia nella quale hanno sede almeno 10 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale istituisce il Comitato Provinciale, retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale e composto da:

- a) un Presidente;
- b) un Consiglio Provinciale composto da un minimo di 4 ad un massimo di 8 Consiglieri e precisamente:
 - 4 Consiglieri se le società sono tra 10 e 20;
 - 6 Consiglieri se le società sono tra 21 e 40;
 - 8 Consiglieri se le società sono oltre 40.

2. Deve essere garantita la presenza dei Consiglieri provinciali eletti in quota Atleti e dei Consiglieri provinciali eletti in quota tecnici sportivi, motivo per cui la composizione sarà la seguente:

- a) se il Comitato Provinciale è composto da 4 Consiglieri, 2 sono eletti dai rappresentanti delle Società, 1 dai rappresentanti degli Atleti ed 1 dai rappresentanti dei Tecnici sportivi;
- b) se il Comitato Provinciale è composto da 6 Consiglieri, 4 sono eletti dai rappresentanti delle Società, 1 dai rappresentanti degli Atleti ed 1 dai rappresentanti dei Tecnici sportivi;
- c) se il Comitato Provinciale è composto da 8 Consiglieri, 5 sono eletti dai rappresentanti delle Società, 2 dai rappresentanti degli Atleti ed 1 dai rappresentanti dei Tecnici sportivi.

In quest'ultimo caso nella rappresentanza degli atleti dovrà essere garantita la presenza di atlete e di atleti. In caso di un solo posto lo stesso può essere ricoperto, indifferentemente, da un'atleta o da un atleta.

3. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati agli atleti ed/o ai tecnici sportivi solamente perché in ambito

provinciale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti per l'elettorato passivo, i posti non saranno ricoperti.

L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.

4. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nella prima riunione un Vice Presidente.

5. Il Consiglio dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico.

Art. 57

L'Assemblea Generale Provinciale

1. L'Assemblea Generale Provinciale è costituita dai:

- a) rappresentanti delle Società con sede nel territorio della provincia aventi diritto a voto o dai loro Delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario in carica regolarmente tesserati alla FITeT.
- b) rappresentanti degli Atleti eletti dai colleghi secondo i criteri di cui all'art.31 .
- c) rappresentanti dei Tecnici eletti secondo i criteri di cui all'art.32.
- d) dai tecnici di cui all'art.32, comma 3.

2. L'Assemblea Generale provinciale è l'organo sovrano del Comitato provinciale. E' indetta dal Comitato stesso ed è convocata previa nomina della C.V.P. dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera Raccomandata con formalità anche di svolgimento analoghe a quanto previsto per l'Assemblea Generale Regionale.

3. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato Provinciale.

4. Per i "quorum" costitutivi e deliberativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.

Art. 58

Competenze dell'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli elencati all'art. 51 per l'Assemblea Generale Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

Art. 59

Assemblee provinciali di categoria

Le assemblee provinciali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili..

Art. 60

Il Presidente Provinciale

1. Al Presidente del C.P. competono poteri e funzioni analoghi, in quanto applicabili, a quelli elencati all'art. 53 per il Presidente Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

Art. 61

Il Consiglio Provinciale

1. I Comitati provinciali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale, a norma dell'art. 57 del presente Statuto.

2. Il Consiglio Provinciale deve essere convocato, di norma, 4 volte all'anno. Il Presidente provinciale ha, comunque, facoltà di convocarlo con maggiore frequenza, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.

3. Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 54 del presente Statuto, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

4. Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 62

Il Delegato Provinciale

1. Nelle Province dove non sia costituibile il Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

4. La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella

del Delegato provinciale.

Art.63

Rappresentanza alle Assemblee periferiche

1. Il rappresentante della Società nelle Assemblee periferiche può essere:

a) Il Presidente o un Componente il Consiglio direttivo, regolarmente tesserato F.I.Te.T, della Società da lui delegato. Per l'ammissione si richiede, in tal caso, la semplice identificazione personale, nonché la dimostrazione della qualifica e dei poteri, se non sono già noti alla Commissione verifica poteri.

b) Il Presidente di altra società, avente diritto a voto, o un suo delegato, purché componente il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserato F.I.Te.T., a cui i poteri di rappresentanza sono conferiti appositamente ed in via straordinaria per la sola Assemblea, mediante atto di delega. Per l'ammissione si richiede l'identificazione personale e la consegna della delega ricevuta, ove non già in possesso della Commissione verifica poteri.

2. La delega, nei limiti di cui all'art. 33, a pena di nullità, deve essere rilasciata per iscritto da chi detiene il potere di rappresentanza sociale e deve essere nominativamente intestata a persona maggiorenne e munita della capacità di agire.

TITOLO VI GIUSTIZIA FEDERALE

Art.64

Principi della Giustizia Federale

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello statuto, nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" (far play) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale.

2. Sono istituiti, altresì, in primo grado organi con competenza territoriale regionale.

3. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Unica eccezione è la squalifica per una giornata di gara e, comunque, tutti i casi nei quali dovesse risultare oggettivamente impossibile l'espletamento del 2° grado di giudizio.

E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio. Sono disciplinate l'astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

E' sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare, il relativo provvedimento può essere assunto, anche durante la fase delle indagini, dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore Federale. Il provvedimento, pena la nullità dello stesso, deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza, che non può essere superiore a 60 giorni, della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato.


4. In materia di doping le procedure da seguire sono contemplate nelle apposite Norme Sportive antidoping.

Ferma restando la competenza del TAS a norma del codice WADA in materia di doping, i gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della procura Antidoping del CONI.

5. I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti anche tra soggetti non tesserati, purchè laureati in materie giuridiche o giuridico - economiche e che abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Svolgono la loro funzione in piena autonomia e restano in carica per l'intero quadriennio e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina.

Essi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa



in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I giudici sportivi, inoltre, non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Il loro mandato è rinnovabile, per non più di due volte. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla procura federale ed agli arbitri.

Art. 65

Organi della Giustizia Federale

1. Gli Organi di Giustizia Federale sono:
 - a) il Giudice Unico Regionale
 - b) il Giudice Unico Nazionale
 - c) la Commissione Nazionale Disciplinare
 - d) la Commissione di Appello Federale
 - e) il Procuratore Federale

2. I Giudici appartenenti agli Organi della Giustizia Federale sono nominati per la durata del quadriennio olimpico non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. Gli Organi di Giustizia federale aventi competenza sull'intero territorio nazionale sono nominati dal Consiglio Federale, quelli aventi giurisdizione sul territorio Regionale, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale.

4. Il Giudice Unico Regionale ha competenza territoriale regionale, tutti gli altri organi di giustizia hanno competenza territoriale nazionale.

5. Il Giudice Unico Regionale e il Giudice Unico Nazionale, giudici di primo grado, hanno competenza nei procedimenti disciplinari conseguenti ad infrazioni verificatesi durante lo svolgimento delle gare ed a violazioni ai Regolamenti tecnici rilevate in sede di omologazione di gare regionali o nazionali con esclusione delle infrazioni per illecito sportivo. I predetti organi si compongono di un titolare ed uno o più eventuali supplenti.
Il Giudice Unico Regionale giudica, altresì, sui ricorsi presentati dagli interessati avverso gli elenchi dei candidati a cariche elettive regionali o provinciali pubblicati presso la sede federale territoriale.



6. La Commissione Nazionale Disciplinare è giudice di primo grado ed ha competenza territoriale nazionale con riferimento alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non di competenza del Giudice Unico Nazionale. Esso ha competenza esclusiva, quale giudice di primo grado, per tutte le questioni attinenti al tesseramento dei giocatori, dei tecnici, dei dirigenti e degli ufficiali di gara.
7. La Commissione di Appello Federale giudica in grado di appello sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione Nazionale Disciplinare, del Giudice Unico Nazionale e del Giudice Unico Regionale. Essa ha giurisdizione sia di legittimità che di merito.
Giudica, altresì, sui ricorsi presentati dagli interessati avverso gli elenchi dei candidati a cariche elettive nazionali pubblicati presso la sede federale.
8. Il Procuratore Federale esercita le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia, sia ad iniziativa di parte che d'ufficio, ad esclusione dei procedimenti innanzi al Giudice Unico Nazionale o Regionale. L'Ufficio si compone di un titolare, un suo sostituto, uno o più collaboratori.
9. Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno, oltre a quelle sopra indicate, le competenze loro eventualmente attribuite dalle Norme Sportive antidoping e comunque dalle disposizioni emanate dal CONI.
10. Le Commissioni Giudicanti sono composte dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti. Esse giudicano con la presenza di tre membri. Nel caso di mancanza del Presidente presiederà il più anziano di età. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.



1. Per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, gli Organi di giustizia sono tenuti al rispetto dei seguenti termini:

- per le decisioni del Giudice Unico Regionale 30 giorni;
- per le decisioni del Giudice Unico Nazionale 30 giorni;
- per le decisioni della Commissione Nazionale Disciplinare 40 giorni;
- per le decisioni della Commissione d'Appello Federale 40 giorni.

2. Nell'ipotesi di particolare complessità i termini possono essere prorogati per una sola volta e, comunque, non oltre il raddoppio del termine previsto.

3. L'Organo competente ad autorizzare la proroga di cui al comma 2 è la Commissione di Appello Federale.

4. In casi del tutto eccezionali anche il termine previsto per l'adozione delle decisioni della C.A.F. può subire una ulteriore proroga non oltre 10 giorni adeguatamente motivata dalla stessa CAF.

5. Le istruttorie del Procuratore Federale devono concludersi, con il deposito dei provvedimenti consequenziali, nel termine di 60 giorni. Il termine predetto può essere prorogato, per una sola volta, nelle stesse ipotesi di proroga previste, per tutti gli altri Organi di giustizia, dai commi 2 e 3 e, precisamente, non oltre ulteriori 30 giorni.

6. I termini decorrono:
dalla data di recezione degli atti ufficiali per il Giudice Unico Regionale o Nazionale;
dalla data di formale apertura dell'indagine per il Procuratore Federale;
dalla data di ricezione del deferimento da parte del Procuratore per la Commissione Nazionale Disciplinare;
dalla data di ricezione dell'atto di impugnazione per la Commissione d'Appello.

Art. 67

Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dalla F.I.Te.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati alla F.I.Te.T..

2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di

cui all'art.2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n.220, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art.12, comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.

3. Gli affiliati ed i tesserati F.I.Te.T. si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.809 del c.p.c., che siano originate dall'attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 68

Collegio Arbitrale

1. Il Collegio arbitrale di cui al precedente art.67, comma 3, è costituito dal Presidente e da due membri.

2. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla nomina del Presidente da scegliersi tra soggetti estranei alla F.I.Te.T. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio è demandata al Presidente della Commissione di Appello Federale, che dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste dal regolamento di giustizia.

4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria Generale della F.I.Te.T., che ne darà altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 69

Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport

1. Le controversie che contrappongono la F.I.Te.T. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano

previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di conciliazione e Arbitrato per lo sport.

3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere devoluta alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.Te.T.

Art. 70

Radiazione

1. La radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali stabilite dal Regolamento di Giustizia, viene inflitta dagli Organi di Giustizia.

Art. 71

Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto.

2. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita o si è estinta in altro modo e l'interessato, in questo lasso di tempo, ha tenuto un comportamento assolutamente non censurabile.

3. Competente a concedere la riabilitazione è la Commissione di Appello Federale.

4. La decisione che dichiara la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto, entro 3 anni dalla concessione della stessa, commette un nuovo illecito sportivo.

La revoca è disposta dall'Organo di giustizia che sarà compe-

tente ad irrogare la successiva sanzione.

TITOLO VII
NORME COMUNI E FINALI

Art. 72

Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali

1. Per essere eletti o nominati alle cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

a) essere maggiorenni e muniti della capacità di agire;
b) avere la cittadinanza italiana;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudizio, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non aver subito sanzioni di sospensione a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

f) essere tesserato ed in attività alla FITET o esserlo stato per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza. Il requisito del tesseramento non è richiesto per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) è ineleggibile colui che, come fonte primaria o prevalente di reddito, ha un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione, nonché chi abbia controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.

2. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3. La dimostrazione del possesso dei requisiti deve essere richiesta attraverso idonea documentazione che l'interessato è tenuto a procurarsi e a presentare alla Segreteria Generale o all'organo Periferico presso il quale ha luogo l'elezione o la nomina.

4. Per la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica chi la ha ricoperta per due man-

dati successivi.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti , per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno.

Per l'elezione successiva a due mandati consecutivi, il Presidente uscente ricandidato viene confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Il computo dei mandati di cui sopra si effettua, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.L. 8 gennaio 2004, n.15, dal mandato che avrà inizio col quadriennio 2005-2008

Art.73

Incompatibilità fra cariche federali

1. Le seguenti cariche federali sono dichiarate incompatibili fra di loro:

- a) la carica di Presidente Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- b) la carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e/o sociale,
- c) la carica di Consigliere Federale eletto nella quota dei tecnici è incompatibile con l'incarico di tecnico alle dipendenze della FITET regolato da contratto di collaborazione;
- d) la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- e) la carica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- f) le qualifiche di Presidente e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- g) le cariche di Presidente e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualunque delle corrispondenti cariche provinciali e con qualunque carica elettiva federale;
- h) la qualifica di Giudice Arbitro o Arbitro in attività di servizio è incompatibile con qualunque carica federale elettiva o di nomina, sociale e con la qualifica di istruttore, eccezion fatta per gli incarichi legati direttamente alla gestione del corpo arbitrale.
- i) la qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale e periferica.

2. L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche incompatibili, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota.

3. Una volta che, in sede di candidatura, si è scelto di optare per una delle tre componenti federali elettive (società, atleta e tecnico) è d'obbligo mantenere tale "status" per tutta la durata del quadriennio olimpico o, in caso di anticipata decadenza, fino alla durata dell'organo stesso.

4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 74

Modifiche allo Statuto

1. Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da un numero di aventi diritto che esprima non meno di un terzo del totale dei voti. In questo caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Generale Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.

2. Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

3. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta nazionale del CONI.

4. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art.29.

Art.75

Il Segreterio Generale

1. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale, mediante i quali provvede alla cura della gestione amministrativo-contabile e tecnico-agonistica della Federazione..

2. Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente

dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

3. Il Segretario della FITET assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.

4. In caso di assenza o legittimo impedimento, deve farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

Art.76

Norme transitorie e finali

1) Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

2) La nuova tabella voti di cui all'articolo 29 sarà applicata alle assemblee successive all'assemblea elettiva del quadriennio 2009-2013.

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - Fonti e normative
- Art. 2 - Costituzione, riconoscimento e denominazione
- Art. 3 - Adesione agli Enti sportivi internazionali
- Art. 4 - Affiliati
- Art. 5 - Tesserati
- Art. 6 - Scopi
- Art. 7 - Patrimonio
- Art. 8 - Esercizio finanziario
- Art. 9 - Sede
- Art. 10 - Durata e scioglimento

TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

- Art. 11 - Fonti normative primarie
- Art. 12 - Fonti normative secondarie
- Art. 13 - Organi federali

TITOLO III - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

- Art. 14 - Vincolo Federale
- Art. 15 - Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione - comunicazioni di variazione
- Art. 16 - Norme comuni per il tesseramento

CAPO I - LE SOCIETA'

- Art. 17 - Diritti e doveri delle Società
- Art. 18 - Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo
- Art. 19 - Cessazione di appartenenza alla Fitet delle Società

CAPO II -ATLETI

- Art. 20 - Atleti

CAPO III - TECNICI SPORTIVI

- Art. 21 - Tecnici sportivi

CAPO IV - ARBITRI

- Art. 22 - Arbitri

TITOLO IV - ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I - L'ASSEMBLEA E NORME COMUNI ALL'ASSEMBLEE PERIFERICHE


- Art. 23 - Le Assemblee Nazionali
- Art. 24 - Assemblea Generale Nazionale
- Art. 25 - Compiti dell'Assemblea Generale
- Art. 26 - Assemblea Nazionale di Categoria
- Art. 27 - Convocazione delle Assemblee
- Art. 28 - Partecipazione alle Assemblee e svolgimento
- Art. 29 - Attribuzione dei Voti - Voti aggiuntivi
- Art. 30 - Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari
- Art. 31 - Elezione degli atleti all'interno delle società
- Art. 32 - Elezioni dei tecnici sportivi all'interno delle società
- Art. 33 - Deleghe
- Art. 34 - Commissione Verifica Poteri
- Art. 35 - Commissione di Scrutinio
- Art. 36 - Presentazione delle Candidature
- Art. 37 - Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Generali

CAPO IV - GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

- Art. 38 - Il Presidente Federale
- Art. 39 - Il Consiglio Federale
- Art. 40 - Compiti del Consiglio Federale
- Art. 41 - Decadenza del Consiglio Federale
- Art. 42 - Integrazione del Consiglio Federale
- Art. 43 - Il Consiglio di Presidenza

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 44 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 45 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 46 - Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti



Art. 47 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

CAPO VI -ALTRI ORGANISMI

Art. 48 - Conferenza dei Presidenti Regionali

TITOLO V - STRUTTURE FEDERALI PERIFERICHE REGIONALI E PROVINCIALI

- Art. 49 - Istituzione dei Comitati Regionali
- Art. 50 - L'Assemblea Generale Regionale
- Art. 51 -Competenze dell'Assemblea Generale Regionale
- Art. 52 - Assemblee regionali di categoria
- Art. 53 - Il Presidente Regionale
- Art. 54 - Il Consiglio Regionale
- Art. 55 - Il Delegato Regionale
- Art. 56 - Istituzione dei Comitati Provinciali
- Art. 57 - L'Assemblea Generale Provinciale
- Art. 58 - Competenze dell'Assemblea Provinciale
- Art. 59 - Assemblee provinciali di categoria
- Art. 60 - Il Presidente Provinciale
- Art. 61 - Il Consiglio Provinciale
- Art. 62 - Il Delegato Provinciale
- Art. 63 - Rappresentanza alle Assemblee periferiche

TITOLO VI - GIUSTIZIA FEDERALE


- Art. 64 - Principi della Giustizia Federale
- Art. 65 - Organi della Giustizia Federale
- Art. 66 - Termini per l'adozione dei provvedimenti
- Art. 67 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
- Art. 68 - Collegio Arbitrale
- Art. 69 - Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport
- Art. 70 - Radiazione
- Art. 71 - Riabilitazione

TITOLO VII - NORME COMUNI E FINALI

- Art. 72 - Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali
- Art. 73 - Incompatibilità fra cariche federali
- Art. 74 - Modifiche allo Statuto
- Art. 75 - Il Segretario Generale
- Art. 76 - Norme transitorie e finali
- F.to Francesco Sciannimanico
- " Vincenzo Clericò

COPIA CONFORME
DELL'ALLEGATO "B"
AL REP. N. 18364
TERNI, LI'

- 7 APR. 2008



[Handwritten mark]